

Prot. n. 11621/p/ep

Roma, 6 novembre 2025

Gent.ma
Dott.ssa Maria CONDEMI
Direttore Rapporti di Lavoro
e delle Relazioni Industriali
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

PEC: dgrapportilavoro@pec.lavoro.gov.it

e, p.c.

Gent.mo
Avv. Giuseppe ZUCCARO
Capo Ufficio Legislativo
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

PEC: ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it

Gent.mo
Dott. Vincenzo Caridi
Capo Dipartimento
per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute
e la sicurezza nei luoghi di lavoro
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

PEC: Dipartimentolavoro@pec.lavoro.gov.it

Oggetto: Interpello Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2025 prot. n. 15013- “Rilascio del DURC di congruità alle imprese non rientranti nel comparto edile” – Richiesta chiarimenti

Con riferimento alla risposta a interpello n. 15013 del 17 ottobre 2025, avente a oggetto il *“Rilascio del Durc di congruità alle imprese non rientranti nel comparto edile”*, che ha riepilogato la normativa in materia, si rappresenta quanto segue.

Come correttamente evidenziato nel citato interpello, *“la verifica della congruità è circoscritta, nell’ambito di ciascun cantiere, a tutti gli interventi realizzati nel settore edile, mentre, allo stato, le lavorazioni non edili non sono soggette a tale verifica”*.

Ai fini dell’individuazione dei lavori rientranti nel settore edile e pertanto soggetti alla verifica di congruità, il DM n. 143/2021 dispone di tenere conto anche di quanto riportato nell’Allegato X al d. lgs. n. 81/2008 (*“Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile”*).

Per il rilascio dell’attestazione di congruità della manodopera impiegata nella realizzazione dei suddetti lavori edili, è imprescindibile fare riferimento a denunce e versamenti relativi agli operai edili, come tali iscritti in Cassa Edile/Edilcassa.

In attuazione di quanto altresì previsto dal citato DM, l’impresa affidataria, anche non edile, deve effettuare, tramite l’apposito applicativo informatico “CNCE_Edilconnect”, la c.d. denuncia di nuovo lavoro (DNL), comunicando una serie di informazioni relative all’appalto, tra cui il valore dell’opera complessiva e, come dato distinto, il valore dei lavori edili, nonché le eventuali imprese edili subappaltatrici.

La registrazione nel portale CNCE_Edilconnect, necessaria per effettuare la suddetta DNL, non comporta, per le imprese affidatarie non edili, alcun obbligo di iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa, fermo restando quanto sopra indicato in merito al rilascio dell’attestazione di congruità.

Per quanto sopra, si chiede cortesemente di fornire alcune precisazioni riguardo a quanto riportato nella parte conclusiva della citata risposta a interpello (*“Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa.”*).

Con riferimento alle *“imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile”*, si chiede di confermare, in primo luogo, che la locuzione *“in concreto”* debba intendersi come *“nello specifico cantiere”*.

In secondo luogo, si chiede di confermare che l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa non sussiste per le suddette imprese, purché ricorra una delle due fattispecie di seguito indicate:

- che i lavori edili ricompresi nell’appalto, di cui tali imprese sono affidatarie, siano svolti da aziende edili, quindi con l’impiego di operai edili iscritti ad una Cassa Edile/Edilcassa;
-


- in alternativa, che i predetti lavori edili, effettuati direttamente, nello specifico cantiere, dalle citate imprese affidatarie non edili, siano *“di piccola entità, con impiego di modesti attrezzi di lavoro, eseguiti nell’ambito di appalti dove l’attività prevalente è diversa da quella edile (es. piccole tracce per l’installazione di impianti in civili abitazioni, ed escluse pertanto “le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici” citate nel richiamato Allegato X)”*, come previsto dalla prassi consolidata della CNCE (Faq n. 12.5 del Documento unitario). In base a tale FAQ, infatti, *“tali lavori possono essere svolti dagli esecutori dei lavori principali e pertanto non sono soggetti alla verifica di congruità”*.

Fermo restando quanto sopra, si coglie l’occasione per segnalare che le Casse Edili/Edilcasse rilasciano l’attestazione di congruità alle imprese affidatarie, sia edili che non edili, a titolo gratuito.

Rimanendo a disposizione per tutti gli eventuali approfondimenti del caso, si inviano cordiali saluti.

Il Vice Presidente

Francesco Sannino



Il Presidente

Dario Firsech

